



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2012
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0395 (COD)**

**14800/12
ADD 2**

**CODEC 2350
FIN 736
OC 552**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER / CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 5129/11 FIN 5 CODEC 21

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 24.10.2012

**Dichiarazione del Consiglio sugli articoli 34 e 40 con riferimento alla causa C-77/1 dinanzi alla
Corte di giustizia**

"Il Consiglio ricorda che il testo concordato del regolamento finanziario lascia impregiudicate le questioni sollevate nella causa C-77/1 relativa all'adozione e la pubblicazione dei bilanci; qualora ciò risulti necessario, tale testo concordato verrà rivisto per renderlo conforme alla sentenza della Corte di giustizia in detta causa."

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 59, paragrafi 5 e 6

"La Commissione conferma che:

- la presentazione di informazioni alla Commissione su base annuale, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 5, offre un'immagine, tra l'altro, dei conti per quanto riguarda le spese sostenute nel corso del pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale;
- tale presentazione di informazioni è distinta dalla procedura di esame e accettazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 6.

Il regolamento finanziario non pregiudica le modalità per l'esame e l'accettazione dei conti, né le modalità per la chiusura delle spese che devono essere definite nella normativa settoriale."

Dichiarazione della Commissione sul termine per la presentazione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 59, paragrafo 5

"La presentazione delle informazioni annuali dopo il 15 febbraio comporta il corrispondente rinvio del termine per la firma delle relazioni annuali di attività delle Direzioni generali che danno esecuzione ai fondi dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente e per la loro trasmissione alla Corte dei conti nell'ambito della sua relazione annuale. Di conseguenza compromette la tempestiva presentazione del riepilogo delle relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 giugno come previsto dall'articolo 66, paragrafo 9, e delle osservazioni della Corte dei conti, conformemente all'articolo 162, paragrafo 1."

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 59, paragrafo 5, ultimo comma

"La Commissione ricorda che, come previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento finanziario, rispetta il principio di non discriminazione nell'adempimento dei suoi compiti concernenti l'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente. Di conseguenza, l'assenza di una dichiarazione volontaria da parte di uno Stato membro firmata al livello nazionale o regionale appropriato non ha conseguenze per l'esame e la valutazione della Commissione della documentazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5."

Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 3, ai fondi strutturali

"Ogniqualvolta uno Stato membro individua e rettifica di propria iniziativa le irregolarità, può riutilizzare il contributo a titolo dei fondi cancellato nell'ambito del programma operativo in questione, tranne l'operazione oggetto della rettifica o, qualora si tratti di una rettifica finanziaria effettuata per un'irregolarità sistemica, qualsiasi operazione interessata dall'errore sistemico."

Dichiarazione della Commissione relativa alle rettifiche finanziarie calcolate dalla Commissione per estrapolazione con riferimento all'articolo 77, paragrafo 4

"Ove possibile, le rettifiche finanziarie sono calcolate sulla base degli importi indebitamente spesi. La Commissione conferma che ricorrerà a rettifiche calcolate per estrapolazione o su base forfettaria solo se non è possibile quantificare esattamente senza sforzi sproporzionati gli importi indebitamente spesi."

Dichiarazione della Commissione relativa alla riduzione o al recupero delle sovvenzioni in caso di errori sistemici o ricorrenti o irregolarità da parte di un beneficiario – estrapolazione, con riferimento all'articolo 135, paragrafo 6

"La Commissione conferma che, in caso di comprovati errori sistemici o ricorrenti o irregolarità da parte di un beneficiario, il calcolo degli importi da ridurre o da recuperare mediante estrapolazione è presa in considerazione solo come soluzione estrema.

Laddove possibile, gli importi da ridurre o da recuperare sono calcolati sulla base degli stati finanziari rivisti presentati dal beneficiario.

Si ricorre all'extrapolazione della percentuale di riduzione o di recupero solo qualora non sia possibile o qualora comporterebbe notevoli difficoltà amministrative per il beneficiario quantificare esattamente gli importi dei costi non ammissibili.

Inoltre, la Commissione conferma che, prima di decidere in merito a qualsiasi riduzione o recupero, qualsiasi metodo o tasso alternativo giustificato proposto dal beneficiario viene debitamente esaminato dalla Commissione."

Dichiarazione della Commissione sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile con riferimento all'articolo 126, paragrafo 3, lettera c)

"La Commissione conferma che, come indicato all'articolo 121, paragrafo 2, lettera e), le disposizioni del titolo VI, compreso l'articolo 126, paragrafo 3, lettera c), sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile, non si applicano alle spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 59."

Dichiarazione della Commissione sulla comitatologia per i fondi fiduciari dell'Unione con riferimento all'articolo 187, paragrafo 8

"La Commissione conferma che:

- la creazione di un fondo fiduciario dell'Unione deve essere debitamente giustificata sotto il profilo del valore aggiunto dell'intervento dell'Unione e dell'addizionalità;
- i progetti di decisioni relativi alla creazione, alla proroga e alla liquidazione di fondi fiduciari dell'Unione saranno oggetto della procedura di esame conformemente alle disposizioni dei pertinenti atti di base."

Dichiarazione della Commissione relativa ai prestiti con riferimento all'articolo 203, paragrafo 8

"La Commissione sottolinea che l'utilizzo di prestiti per l'acquisto di edifici non è contrario al principio di equilibrio in base all'articolo 17 del regolamento finanziario.

Il prestito dei fondi costituisce un'operazione fuori bilancio: l'importo del prestito non è iscritto nel bilancio nelle entrate e l'importo totale del prezzo dell'edificio non è iscritto nelle spese. Solo le rate annuali da versare alla banca sono iscritte nelle spese compensate dal bilancio amministrativo annuale (entrate). Sotto il profilo contabile, il prestito non finanzia le spese di bilancio, ma l'acquisto di un bene. Il prestito (debito) è compensato dal valore dell'edificio (attività). Pertanto, i prestiti contratti per l'acquisto di edifici non generano un disavanzo."